SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1437-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

(RELATORE de' COCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1978
(V. *Stampato n.* **2277**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 1978

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima e del fondo centrale di garanzia

---

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame dispone:

l'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa (L. 150 miliardi, ripartiti in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982);

l'integrazione del fondo contributo interessi e del fondo centrale di garanzia — rispettivamente di lire 350 miliardi (L. 50 miliardi all'anno per 7 anni a partire dal 1978) e di lire 3 miliardi (per l'anno 1978) — costituito presso l'Artigiancassa medesima.

Gli stanziamenti previsti sono finalizzati alla ripresa dei flussi creditizi agevolati alle imprese artigiane, che — a causa del totale impegno dei fondi — risultano congelati alle domande presentate all'ottobre-novembre 1977 per l'Italia centro settentrionale e — a ragione della riserva annua del 60 per cento dei mezzi finnaziari disponibili in favore delle zone Casmez (legge n. 350 del 1976) — al maggio 1978 per l'Italia meridionale ed insulare. Sotto questo profilo, l'approvazione del provvedimento è quanto mai urgente, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge, deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 maggio del corrente anno e presentato alla Camera dei deputati il 21 giugno successivo, soltanto in data 18 ottobre è stato approvato dalla Commissione industria della stessa Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 26 ottobre 1978.

Nè può essere sottaciuta l'importanza del provvedimento, che attiva — attraverso gli stanziamenti per contributo interessi — circa 1.100 miliardi di credito agevolato (di cui circa 690 miliardi giacenti alla data del 30 settembre ultimo scorso presso l'Artigiancassa) e che consentirà alle imprese artigiane beneficiarie di realizzare circa 1.700 miliardi di investimenti e di creare circa 60 mila nuovi posti di lavoro.

Peraltro, il provvedimento — pur con i cospicui mezzi che mette a disposizione per la ripresa degli investimenti — ha una portata limitata e transitoria, se considerato nell'ambito dello sviluppo registrato dal credito agevolato dall'Artigiancassa in questi ultimi anni, della funzione che il settore sta svolgendo nell'attuale fase congiunturale e delle potenzialità produttive del settore medesimo, suscettibile di incidere sulle trasformazioni strutturali della nostra economia.

Con particolare riferimento allo sviluppo del credito agevolato alle imprese artigiane, si possono citare i seguenti dati, premettendo che — a seguito della legge 7 agosto 1971, n. 685 — l'Artigiancassa ha articolato la sua struttura su base regionale e che con leggi n. 594 del 1971, n. 713 del 1974 e n. 350 del 1976 si è provveduto al rifinanziamento dell'Istituto al fine di superare le ricorrenti stasi operative per carenze dei fondi disponibili.

OPERAZIONI PRESENTATE DAL SISTEMA BANCARIO ED AMMESSE DALL'ARTIGIANCASSA ALLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

(importi in migliaia di lire)

Anno	Op. presentate		Op. approvate		% appr./pres.	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
1968	21.048	107.618.581	24.263	120.008.606	+15,27	+11,51
1969	21.190	113.843.034	19.625	104.330.238	92,61	91,64
1970	17.630	99.803.919	16.525	92.630.640	93,73	92,81
1971	20.574	121.940.275	20.016	114.591.359	97,29	93,97
1972	28.798	209.884.794	25.969	182.548.582	90,18	86,98
1973	38.300	300.376.887	40.540	312.197.222	+ 5,85	+ 3,93
1974	29.012	247.689.394	17.796	148.745.423	61,34	60,05
1975	26.802	331.474.445	30.983	319.573.601	+15,60	96,41
1976	48.350	654.124.213	47.052	605.984.705	97,31	92,64
1977	63.783	854.628.870	52.290	683.126.202	81,98	79,93
Totale	315.487	3.041.384.412	295.059	2.683.736.578	93,52	88,24

Con le eccezioni ricorrenti e derivanti da carenze di fondi, successivamente resi disponibili con apposite leggi di rifinanziamento, e del conseguente scoraggiamento degli investimenti artigiani per effetto delle stasi operative dell'Artigiancassa, si può affermare che il credito artigiano a medio termine con finalità d'impianti produttivi ha conosciuto nel nostro Paese un imprevisto e crescente sviluppo, che si è tradotto, nel periodo 1975-1977, nella attivazione di un volume di investimenti pari a lire 2.954,1 miliardi e nella creazione di 173.960 nuovi posti di lavoro.

Con specifico riferimento al 1978, i Comitati tecnici regionali dell'Artigiancassa — considerata anche la residua domanda presentata nell'anno precedente e non ancora accolta all'inizio del corrente anno — hanno previsto un volume di domande di credito agevolato pari complessivamente a lire 1.500 miliardi, suscettibile di attivare un volume d'investimenti pari complessivamente a 2.200 miliardi di lire e a circa 150 mila nuovi posti di lavoro. A fronte di tale previsione, i fondi disponibili consentivano di agevolare appena 100 miliardi di finanziamenti, talchè la conseguente stasi operativa dell'Artigiancassa ha determinato una flessione, oltrechè nella domanda di credito, anche negli investimenti artigiani e nella creazione di nuovi posti di lavoro.

Di conseguenza, mentre da un lato si pone sempre più viva e pressante la necessità di articolare organicamente una politica creditizia artigiana capace di incidere sulle strutture produttive di un settore che ha una grande forza anticongiunturale, dall'altro non si può non sottolineare che il provvedimento all'esame esplicherà i suoi effetti soltanto sulla domanda 1978, lasciando peraltro insoluti i numerosi ed importanti problemi che a detta politica si ricollegano, tra i quali si segnalano quelli di una più incisiva presenza dell'Ente regione nella programmazione ed articolazione territoriale e settoriale degli interventi, quelli della manovra dell'intensità di detti interventi, avuto particolare riguardo ai limiti di fido, ai saggi d'interesse ed alla durata, nonchè quelli che si porranno a partire dal 1979 in ordine alla disponibilità di ulteriori ed adeguati mezzi finanziari.

Nell'ambito di una politica creditizia così delineata, si dovrà porre il problema dell'attuazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, laddove si riserva allo Stato la determinazione dei tassi di riferimento nonchè dei tassi minimi d'interesse a carico delle imprese beneficiarie, nel quadro del più generale potere di coordinamento della potestà regolamentare delle Regioni. In particolare, il credito agevolato artigiano potrebbe trovare ulteriore vigore se lo Stato determinasse:

i princìpi di coordinamento dei limiti e modalità di concessione del contributo interessi, da attribuirsi alle Regioni che possono in modo più aderente alla realtà articolare settorialmente e territorialmente la politica creditizia artigiana, anche con propri interventi finanziari integrativi;

i riferimenti temporali del tasso-base, al fine di rendere fisse le misure del contributo interessi (attualmente indicizzate alle variazioni di detto tasso-base); cosicchè gli stanziamenti statali o regionali agevolerebbero — in proporzione ai mezzi disponibili — sempre uno stesso volume di credito, con conseguenti costanze nella politica degli interventi;

l'adeguamento del limite massimo di fido alle variazioni del metro monetario. Sotto questo profilo e considerati gli intervenuti deprezzamenti del valore della moneta, si impone almeno un raddoppio degli attuali limiti, mentre si ravvisa l'opportunità che in relazione al prospettato raddoppio (realizzabile anche in via amministrativa) il riferimento a detto limite del credito alle scorte venga ridotto da un terzo ad un quarto. Peraltro, non si può non sottolineare che l'introduzione attuale del raddoppio del limite di fido provocherebbe — fermi gli stanziamenti previsti — una riduzione nel numero delle imprese beneficiarie, che già hanno progettato i propri investimenti, con conseguente attivazione di un minor volume di investimenti complessivi e di nuovi posti di lavoro.

Se questi sono i problemi di fondo della politica creditizia artigiana, riportati anche in un ordine del giorno presentato dai senatori Vanzan, Luzzato Carpi e Carboni ed accolto in sede di esame del disegno di legge

da parte delle Commissioni 6ª e 10ª riunite, ve ne sono altri non meno importanti ai fini del completamento del quadro di riferimento della politica artigiana, che attengono:

allo snellimento temporale delle procedure ed alla più precisa valutazione dei volumi di domanda da parte dei Comitati tecnici regionali, da realizzarsi anche attraverso più avanzate strutture operative a livello regionale;

all'ampliamento dei flussi creditizi in favore delle iniziative consortili, prevedendosi deroghe al principio del fido limite per la partecipazione da parte delle singole imprese a dette iniziative;

a problemi del finanziamento delle aree attrezzate d'insediamento delle attività artigiane del Mezzogiorno, che — dopo la soppressione dell'Enapi disposta con legge numero 641 del 1978 — potrebbe anche restare affidata alla Sezione Autonoma di credito già operante presso lo stesso Ente, la quale — essendo dotata di personalità giuridica propria e previa un'opportuna ristrutturazione sotto il profilo istituzionale ed operativo — potrebbe utilmente svolgere una specifica attività di incentivazione nel quadro dei compiti assegnatile dalla legge n. 183 e sulla base anche dei fondi in corso di conferimento da parte delle Regioni meridionali;

all'aumento della percentuale di copertura (da parte del fondo centrale di garanzia) della perdita finale riportata dalle singole Aziende di credito sulle operazioni che beneficiano di detto intervento; e ciò potrebbe contribuire in modo determinante a superare i rigidi princìpi di concessione del credito al fini del recupero del credito medesimo, tuttora ancorati alla richiesta di estese garanzie reali e personali;

alla necessità di un sollecito varo della legge-quadro per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, ai fini dell'attribuzione di specifiche potestà alle Regioni in materia di riconoscimento della qualifica artigiana: problema questo che indirettamente si ricollega a quello delle potestà regionali in materia di agevolazioni di credito.

Peraltro, sarebbe illusorio ipotizzare che una siffatta politica artigiana possa essere realisticamente realizzata senza un'adeguata disponibilità di mezzi finanziari, da reperirsi utilizzando tutte le occasioni d'intervento finanziario della politica economica generale, nelle quali sono direttamente o indirettamente coinvolte le attività artigiane. Allo stato, le occasioni d'intervento sono quelle connesse: al piano triennale 1979-1981; agli interventi per la ristrutturazione e riconversione industriale previsti dalla legge n. 675 del 1977 (che destina almeno il 10 per cento dei fondi stanziati per interventi in favore del settore artigiano); al rilancio del credito all'esportazione previsto dalla legge n. 227 del 1977.

Per quanto attiene al piano triennale 1979-1981, è necessario che il credito artigiano agevolato trovi specifica ed adeguata collocazione nell'articolazione del piano che il Governo si è impegnato di sottoporre al Parlamento entro il corrente anno.

Con riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 675 del 1977, si rende opportuno quantificare le assegnazioni di mezzi finanziari nell'ambito dei singoli piani finalizzati, che hanno fin qui sottovalutato i problemi di analisi e di sviluppo delle attività artigiane non considerando, tra l'altro, i riflessi indotti sul complesso di tali attività dalle azioni di riconversione e ristrutturazione, tanto che è stata realisticamente prospettata l'esigenza di approntare un piano orizzontale per il settore artigiano.

Avuto riguardo al credito all'esportazione di prodotti artigiani, previsto dalla legge n. 227 del 1977 e sin qui inoperante per assoluta carenza di fondi, si presenta non più dilazionabile l'esigenza di prevedere la messa a disposizione di specifici e congrui stanziamenti.

È, appunto, nella prospettiva dell'imminente impostazione di un'organica e pluriennale politica creditizia, che invito gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge in discussione senza indugio e senza modifiche, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

de' Cocci, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 novembre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro, ove si profilasse nel corso dell'esame di merito la possibilità di introdurre modifiche al testo già approvato dalla Camera, la Commissione si riserverebbe di proporre un emendamento all'articolo 1 volto a ricondurre detta norma nell'alveo della nuova metodologia per le leggi di spesa pluriennale fissata dal primo comma dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978.

POLLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

Art. 2.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

Art. 3.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1978.

Art. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge determinato in lire 83 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.